

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2478 del 17/05/2022
Oggetto	PROCEDIMENTO DI BONIFICA DELL'AREA DENOMINATA "EX ACNA" COMPRESA TRA VIA TRAMELLO, VIA CANTARANA E VIA SAN BARTOLOMEO IN COMUNE DI PIACENZA. ESITO ISTRUTTORIA PER LA RICERCA DEL RESPONSABILE. INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA CONTAMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 244 e 250 DEL D.LGS. 152/06.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2632 del 17/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciassette MAGGIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

PROCEDIMENTO DI BONIFICA DELL'AREA DENOMINATA "EX ACNA" COMPRESA TRA VIA TRAMELLO, VIA CANTARANA E VIA SAN BARTOLOMEO IN COMUNE DI PIACENZA. ESITO ISTRUTTORIA PER LA RICERCA DEL RESPONSABILE. INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA CONTAMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 244 e 250 DEL D.LGS. 152/06.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D. Lgs. n. 152/2006 in materia di siti contaminati;
- la nota prot. n. AMB/DAM/06/82569 del 28/09/2006 con cui la Regione Emilia Romagna aveva trasmesso alle Amm.ni Provinciali la nota avente come oggetto "Chiarimenti in merito alle norme regionali in tema di bonifiche dei siti contaminati";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni autorizzatorie in capo all'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (SAC);
- la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative in attuazione della L.R. n. 13/2015" stipulata tra la Regione Emilia Romagna, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia – Arpae e la Provincia di Piacenza per lo svolgimento anche delle funzioni relative alle Procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 242 e ss);

Ricordato che

- con lettera del 15/06/2000 (prot. della Provincia di Piacenza n. 30255 del 19/06/2000) la Società ELLEBI S.p.a. aveva incaricato l'Azienda Servizi Municipalizzati (A.S.M.) di Piacenza per la redazione del progetto preliminare di bonifica dell'area "Ex ACNA" ubicata tra via Cantarana, via Tramello e via San Bartolomeo a Piacenza;
- con lettera prot. n. 1420 del 25/01/2001 ((prot. della Provincia di Piacenza n. 5466 del 31/01/2001) la Società TESA (ex A.S.M.), in nome e per conto della stessa Società ELLE.BI. S.p.a. chiedeva, al Comune di Piacenza, quale autorità competente ai sensi del DM n. 471/99, l'approvazione del progetto di bonifica della suddetta area "Ex ACNA";

Richiamato l'atto ricognitorio del Comune di Piacenza, trasmesso agli Enti (Regione Emilia Romagna e Arpae di Piacenza) con nota prot. n. 47290/2022 del 20/04/2022 (prot. Arpae n. 65666 del 21/04/2022), ai fini dell'individuazione del responsabile della contaminazione del sito "Ex ACNA", come di seguito riportato:

"Omississ...

Premesso che:

- *con nota Prot. Gen. n. 6289 del 08/02/2001 la Tesa S.p.a. richiedeva per conto della ELLEBI S.p.a. l'approvazione e autorizzazione agli interventi di bonifica, ai sensi del D.M. 25/10/1999, n. 471, e trasmetteva contestualmente gli elaborati del Progetto di caratterizzazione e bonifica redatto in data 05/09/2000 dalla ASM – Azienda Servizi Municipalizzati;*
- *con successiva nota Prot. Gen. n. 30763 del 29/06/2001, ad integrazione della precedente documentazione, veniva depositata la relazione idrogeologica richiesta da ARPA e dalla Regione Emilia-Romagna. A tale deposito seguivano due Conferenze di Servizi nelle date del 13/05/2002 e del 05/06/2002, i cui esiti venivano approvati con Determinazione Dirigenziale n. 1199 del 26/06/2002;*
- *con medesima Determinazione Dirigenziale n. 1199 del 26/06/2002 veniva approvato il progetto e autorizzata l'immobiliare ELLEBI S.p.a. alla realizzazione degli interventi di bonifica;*
- *in data 08/07/2002 l'immobiliare ELLEBI S.p.a. trasferiva la proprietà dell'ex ACNA a favore della soc. Porta Borghetto S.r.l.;*
- *con nota Prot. Gen. n. 57797 del 06/09/2006 la proprietà Porta Borghetto S.r.l. (attuale Trade Park S.r.l.) chiedeva l'approvazione del Progetto di caratterizzazione e bonifica dell'area dello stabilimento A.C.N.A. e l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi sulla stessa;*
- *con nota Prot. Gen. n. 41015 del 07/06/2010 veniva trasmessa da parte della Soc.Porta Borghetto S.r.l. la documentazione relativa all'accertamento dello stato ambientale dell'area;*
- *con Determinazione Dirigenziale n. 2142 del 27/12/2010 veniva revocata, alla soc.Porta Borghetto, l'autorizzazione alla bonifica dell'area motivato dall'inadempienza della stessa Società all'avvio delle attività previste e autorizzate;*
- *in data 30/04/2012 il Comune di Piacenza sottoscriveva il Memorandum di intesa congiuntamente a fallimento New. Co. S.r.l., Trade Park S.r.l. e Porta Borghetto S.r.l. in liquidazione attraverso il quale ha assunto l'onere della bonifica e affidato la redazione della caratterizzazione, analisi di rischio e della stima dei costi alla ditta incaricata vincitrice dell'appalto, ditta BETA S.r.l. Quest'ultima ha trasmesso la succitata documentazione nell'anno 2013, con nota Prot. Gen. n. 63222 del 27/08/2013.*

Considerato che:

- *dalla documentazione suddetta si evince che tale sito è identificato come da perimetrazione indicata negli elaborati tecnici e grafici allegati al succitato Progetto di caratterizzazione e bonifica del 06/09/2006;*
- *i risultati analitici ottenuti, indicati nel Progetto di caratterizzazione e bonifica ambientale redatto e trasmesso ai sensi del D.M. 25/10/1999, n. 471 da ASM e conservato agli atti di questo*

Comune, Prot. Gen. n. 6289 del 08/02/2001, hanno evidenziato una contaminazione differenziata in vari punti con la presenza di sostanze diverse riconducibili alle differenti lavorazioni che venivano effettuate nei reparti dell'ex stabilimento A.C.N.A. e che sono mutate nel tempo;

- *la documentazione tecnica è stata valutata in sede delle Conferenze di Servizi tenutesi sulla base delle procedure operative ed amministrative ai sensi del D.M. 471/99 e successivamente del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";*
- *dal medesimo Progetto di caratterizzazione e bonifica, infatti, depositato da parte del soggetto interessato, non responsabile dell'inquinamento, si evince che sull'area come sopra identificata era presente fino alla fine degli anni '70 lo stabilimento della società Aziende Colori Nazionali Affini A.C.N.A. SPA.*
- *la citata società Aziende Colori Nazionali Affini A.C.N.A. SPA non risulta soggetto rintracciabile, considerato anche il periodo storico in cui operava.*

Ciò premesso, sulla base della documentazione suesposta e conservata agli atti di questo Ente, dalla quale il presente atto deriva in modo strettamente e direttamente conseguenziale a contenuto autodefinito, si attesta che:

- *il Responsabile della contaminazione dell'area stabilimento denominato Ex-Acna è identificato nella società Aziende Colori Nazionali Affini A.C.N.A. SPA individuata ai sensi della Parte quarta del Titolo V del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";*
- *le aree contaminate sono identificate come da perimetrazione indicata negli elaborati tecnici."*

Preso atto che dal suddetto atto ricognitorio risulta che il responsabile della contaminazione dell'area stabilimento denominato Ex-Acna è identificato nella Società Aziende Colori Nazionali Affini A.C.N.A. SPA, soggetto che non risulta rintracciabile;

Ricordato che

- ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06 compete alla Provincia l'identificazione del soggetto responsabile della contaminazione;
- ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/2006, nel caso il responsabile della contaminazione non sia individuabile o non agisca, le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 del medesimo decreto legislativo sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente;

Ritenuto pertanto che sussistono le condizioni affinché le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/06 vengano realizzati dal Comune di Piacenza, territorialmente competente, così come stabilito dall'art. 250 del medesimo decreto legislativo;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta spese né riduzioni di entrata;

Visti:

- la L. n. 241/1990;
- la L. n. 56/2014;

Dato atto che:

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Salati, Titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae Piacenza;
- la Responsabile del procedimento dott.ssa Claudia Salati e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta della Responsabile del procedimento

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di **stabilire** che sussistono le condizioni affinché le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/06 vengano realizzati dal Comune di Piacenza, territorialmente competente, così come stabilito dall'art. 250 del medesimo decreto legislativo;
2. di **stabilire** inoltre che il presente atto venga inviato a:
 - Comune di Piacenza;
 - Azienda USL di Piacenza;
 - Regione Emilia Romagna;
 - Prefettura di Piacenza;
 - ARPAE di Piacenza Servizio Territoriale.
3. di **dare atto** che:
 - il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di Arpae;
 - il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005.

firmato digitalmente

dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Anna Callegari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.